Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 6

10ª COMMISSIONE PERMANENTE (Industria, commercio, turismo)

INTERROGAZIONI

152ª seduta: mercoledì 17 giugno 2015

Presidenza della vice presidente PELINO

IN 0577
TIPOGRAFIA DEL SENATO

I N D I C E

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 4, 7
BERTUZZI *(M5S)* 7
* GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico* 3, 4, 7
GIROTTO *(M5S)* 4

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 8

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco, Federazione dei Verdi): GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-01468, presentata dal senatore Girotto e da altri senatori.

GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico.* Signora Presidente, in relazione a quanto richiesto circa la definizione di «unità di consumo», si evidenzia che il decreto legislativo n. 115 del 2008 prevede, tra l'altro, che i sistemi efficienti di utenza (SEU) siano caratterizzati da un unico cliente finale e che vi sia un'unica area interamente nella piena disponibilità dell'unico cliente finale.

Nel dare attuazione a tale decreto legislativo occorre quindi implementare strumenti che consentano di individuare in modo univoco l'unico cliente finale e l'area di pertinenza. Tali strumenti devono anche evitare interpretazioni estensive ed evasive della legge finalizzate ad ammettere all'interno dei SEU realtà piuttosto estese in cui, pur esistendo una pluralità di clienti finali, opera un unico intermediario che potrebbe essere erroneamente considerato come cliente finale unico.

Il cliente finale è definito dal decreto legislativo n. 79 del 1999 (come in seguito modificato dal decreto legislativo n. 93 del 2011) come un soggetto che acquista energia elettrica per uso proprio.

Al fine di tenere conto in modo univoco di quanto sopra detto e di non includere in tale definizione gli intermediari, è stata introdotta la definizione di unità di consumo, facendo riferimento a quanto già esistente in ambito catastale (da qui deriva il riferimento alle unità immobiliari). La definizione di unità di consumo consente perciò di escludere dal SEU i sistemi estesi che, di fatto, sono multicliente (quali i centri commerciali, gli ospedali e gli aeroporti comprensivi di alberghi, parcheggi e negozi), evitando che essi siano impropriamente considerati come sistemi monocliente per il solo fatto di avere un intermediario unico (tipicamente il consorzio) o una bolletta energetica unica. Anche la Commissione europea, nella nota interpretativa del 22 gennaio 2010, identifica tali realtà complesse, a fini industriali e commerciali, tra i sistemi di distribu-

zione chiusi che, per come sono definiti dalla direttiva, sono ben diversi dai SEU.

In merito agli aspetti sollevati dagli interroganti sulla presunta inclusione tra i SEU degli impianti ibridi, si segnala che il decreto legislativo n. 115 del 2008 prevede, tra l'altro, che i SEU siano caratterizzati dalla presenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento. Non rientrano, pertanto, tra i SEU i sistemi caratterizzati da impianti ibridi, cioè quelli alimentati sia da fonti rinnovabili che da fonti non rinnovabili. Tecnicamente sono impianti ibridi anche quelli che utilizzano fonti non rinnovabili solo in quantità strettamente necessaria per consentire l'utilizzo delle fonti rinnovabili, soprattutto nella fase di accensione (per comprendersi, tipicamente impianti alimentati da biomasse).

Dal punto di vista normativo, invece, l'energia elettrica complessivamente prodotta dagli impianti ibridi per i quali l'energia elettrica imputabile alle fonti non rinnovabili non supera il 5 per cento del totale, è sempre stata considerata energia elettrica al 100 per cento prodotta da fonte rinnovabile (si vedano il decreto interministeriale 18 dicembre 2008 e il decreto interministeriale 6 luglio 2012). Per questo motivo, si ritiene che tale equiparazione sia legittima anche nel caso dei SEU, al fine di evitare disparità di trattamento.

Si vuole, infine, evidenziare che ciò non significa comprendere tra i SEU i termovalorizzatori di rifiuti, né in generale gli impianti alimentati da rifiuti, perché per essi l'incidenza della produzione elettrica imputabile alle fonti non rinnovabili è ben superiore al 5 per cento del totale (dell'ordine di grandezza del 50 per cento).

Quanto sopra detto significa invece comprendere tra i SEU gli impianti che, seppur concettualmente classificabili tra gli ibridi, utilizzino le fonti non rinnovabili in quantità minimale al solo fine di consentire l'utilizzo delle fonti rinnovabili, come peraltro già previsto da tutte le normative vigenti in materia d'incentivazione. Se cosi non fosse, la gran parte degli impianti alimentati da biomasse non potrebbero rientrare tra i SEU.

GIROTTO *(M5S)*. Signora Presidente, ringrazio il Sottosegretario per la cortese risposta in base alla quale, tuttavia, continuiamo a ritenerci assolutamente insoddisfatti.

Quella oggetto dell'interrogazione è materia molto complicata, ma la risposta del Sottosegretario dà adito ad ulteriori dubbi e non ci stupiamo che su questa materia ci siano reticenze anche a livello di comunicazione mediatica: recentemente, infatti, il gestore dei servizi energetici (GSE) si è rifiutato di essere intervistato proprio su queste tematiche dalla nota trasmissione televisiva «Report».

Il compito del legislatore dovrebbe essere quello di garantire la massima chiarezza e di non dare adito ad alcun tipo di interpretazione errata della norma. In questo caso ancora non ci siamo; di conseguenza, gli investitori esteri semplicemente preferiscono altri Paesi.

Io spero che questo sia un dato di fatto che il Ministero acquisisca e di cui prenda coscienza. Il problema, infatti, Sottosegretario, non è tanto il

dibattito tra me e lei in ordine alla normativa tecnica, quanto il prendere atto del fatto che gli investitori esteri non vengono più in Italia ma investono in altri Paesi dove i rendimenti offerti, anche se molto bassi, sono tuttavia sicuri e garantiti e le normative sono chiare.

Purtroppo sono diversi anni che stiamo allontanando gli investitori dal comparto italiano dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili. Mi permetto di ricordare che la Cina sta investendo quantità spaventose di denaro in queste tecnologie – cosa che lei certamente sa meglio di me – e che è diventata *leader* nei molti settori in cui lo era l'Italia. Questa concorrenza ci sta facendo perdere una posizione di preminenza tecnologica che ci avrebbe consentito di far prosperare filiere che adesso, invece, sono in estrema difficoltà.

La prego quindi di fare quanto è nelle sue facoltà per semplificare, snellire e rendere trasparente una normativa che, purtroppo, non è ancora sufficientemente chiara e che secondo il nostro giudizio contrasta ancora troppo con il vero sviluppo delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. Continuiamo infatti a ripetere che l'impostazione italiana è ancora troppo a favore delle fonti fossili.

GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico.* Concordo con il senatore Girotto in merito all'esigenza non tanto di dar vita ad un confronto sterile nei dibattiti che si svolgono nelle varie sedi (compresa la sede istituzionale di una Commissione parlamentare), bensì di rendere la normativa perfettamente chiara e meno soggetta alla necessità di interpretazione, nonché più incentivante per gli investitori (industriali e non) che studiano il nostro mercato.

Siamo pertanto disponibili a confrontarci sul lavoro che occorre fare per raggiungere questo obiettivo.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01118, presentata dalla senatrice Bertuzzi e da altri senatori.

GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico.* Signora Presidente, l'attuazione dell'Agenda digitale italiana riveste un ruolo centrale sia in termini di crescita, come conseguenza di un miglioramento della produttività delle imprese e dell'efficienza della pubblica amministrazione, sia sotto il profilo dell'inclusione sociale, in termini di maggiori opportunità di partecipazione ai benefici della società della conoscenza. Al riguardo, molti degli interventi dedicati alla realizzazione di infrastrutture di connettività sono stati già realizzati o avviati nell'ambito di piani nazionali definiti dal Ministero dello sviluppo economico durante la programmazione dei fondi europei 2007-2013. Mi riferisco, in particolare, al Piano nazionale banda larga, approvato dalla Commissione europea il 24 maggio 2012 per il primo obiettivo dell'Agenda digitale (azzeramento del *digital divide* attraverso la copertura della popolazione a banda larga ad almeno due megabit al secondo) e al Piano digitale – banda ultralarga, approvato dalla Commissione europea il 18 dicembre 2012, per la realiz-

zazione di infrastrutture passive funzionali allo sviluppo di reti a banda ultralarga.

Con il Piano progetto strategico nazionale per la banda ultralarga, il Governo si è assunto un impegno forte e deciso, puntando sull'obiettivo di massimizzare la diffusione della banda ultralarga, assicurando una copertura capillare sul territorio italiano entro il 2020. Il Piano definisce una linea unitaria per l'implementazione delle infrastrutture necessarie allo sviluppo dell'economia digitale del Paese che possa porsi quale cornice di riferimento per le amministrazioni pubbliche, le Regioni e gli enti locali che decidono di affrontare investimenti in infrastrutture di comunicazione elettronica, nonché come modello per ottimizzare le risorse a disposizione garantendo economie di scala. Inoltre, il Piano si pone come progetto di sistema per uno sviluppo coordinato e interoperabile delle infrastrutture, come punto di riferimento per il mercato, garantendo a quest'ultimo certezza del diritto e un quadro chiaro e trasparente nella gestione delle risorse pubbliche a disposizione. Esso si presenta, infine, come progetto di sistema capace di attirare gli investimenti privati necessari al suo completamento.

Lo sviluppo del Piano digitale – banda ultralarga si attua con modalità diretta (realizzazione di infrastrutture di proprietà pubblica) e/o attraverso la concessione di contributi ad operatori privati o tramite la creazione di *partnership* pubblico-private ed è complementare agli interventi privati già programmati dagli operatori.

Il Piano nazionale banda larga è quasi interamente finanziato. Ove non lo fosse, potrà trovare completamento nell'attuazione del Piano strategico banda ultralarga. Per quanto riguarda quest'ultimo, di particolare rilievo è l'avvio dell'attuazione degli interventi diretti e indiretti di tipo A e B (per la realizzazione rispettivamente di infrastrutture di nuova generazione che restano di titolarità pubblica e per l'avvio di bandi di gara in *project financing* per l'attuazione di progetti di investimento volti ad eliminare il deficit infrastrutturale nella rete di accesso), il cui dettaglio è riportato nelle tabelle che deposito con la risposta all'atto in esame, e la partenza del modello C, ultimo in linea temporale, per il sostegno agli utenti nell'acquisto di particolari terminali di utente nelle zone marginali del Paese.

Evidenzio, inoltre, che grazie all'attività del soggetto attuatore degli obiettivi contenuti nel Piano digitale – banda ultralarga, vale a dire Infratel Italia SpA, società *in house* del MISE, sono stati sottoscritti 109 accordi di programma a livello locale, il 24,7 per cento della popolazione è ora servito da collegamenti a velocità non inferiore ai 30 megabit al secondo, la percentuale di popolazione in *digital divide* a due megabit al secondo è scesa sotto il tre per cento e sarà definitivamente annullata con l'avvio del modello C – di cui prima ho esposto le caratteristiche – ed il 53 per cento delle infrastrutture di rete è stato completato.

Infine, segnalo che è stata adottata dal Consiglio dei ministri del 3 marzo scorso la Strategia italiana per la banda ultralarga, il cui obiettivo è quello di colmare il ritardo digitale del Paese sia sul fronte infrastrutturale che – in combinato disposto con la Strategia per la crescita digitale

2014-2020 – dei servizi, in coerenza con l'Agenda digitale europea ed i suoi obiettivi. Il Governo ha infatti ritenuto cruciale velocizzare ulteriormente lo sviluppo della banda ultralarga al fine di raggiungere con certezza e prima del 2020 gli obiettivi dell'Agenda digitale europea concernenti il diritto di accesso a Internet per tutti i cittadini ad una velocità di connessione superiore a 30 megabit al secondo e, per almeno il 50 per cento della popolazione, al di sopra di 100 megabit al secondo.

BERTUZZI *(PD)*. Signora Presidente, ringrazio il Sottosegretario per la sua articolata risposta, di cui mi ritengo soddisfatta, ed anche per le tabelle che ha fornito e che andrò a consultare.

Ciò però che a mio avviso non emerge in modo sufficientemente efficace è quanto di questi interventi ricada effettivamente nelle aree rurali. Oggi è quanto mai urgente capire come sia possibile porre tutte le imprese agricole (di cui io, in particolare, mi occupo in qualità di membro della Commissione agricoltura) nelle condizioni di usufruire di un altro progetto importante messo in campo dal Governo: mi riferisco al piano Agricoltura 2.0, che dà alle imprese agricole la possibilità di ottenere una riduzione del carico burocratico misurato nel 50 per cento di quanto oggi pesa su di loro. L'obiettivo del piano Agricoltura 2.0 è quindi raggiungibile nella misura in cui tale riduzione viaggia in parallelo con l'infrastrutturazione del Paese.

Pertanto, signor Sottosegretario, attraverso un atto di sindacato ispettivo o mediante confronto diretto, le invierò una richiesta per disporre una verifica di quanto sta accadendo nelle aree rurali del Paese.

GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico.* Signora Presidente, sono d'accordo con la necessità di puntare la riflessione sulle aree rurali. Lascio alla senatrice Bertuzzi la scelta della formula da adottare per avanzare al Ministero una richiesta in questo senso.

Il Governo riconosce l'importanza del ruolo delle Regioni e auspica un loro maggiore coinvolgimento in questo progetto; le Regioni, infatti, potendo attivare i fondi europei specificamente dedicati, dispongono delle risorse necessarie per la realizzazione della strategia digitale. In questo modo sarebbe possibile promuovere un'importante accelerazione all'implementazione tecnologica nazionale, anche se non territorialmente omogenea.

Sarà quindi interessante valutare la situazione, analizzarne insieme le prospettive e verificare quanto è necessario fare per attivare quello che si presenta come un obiettivo strategico.

PRESIDENTE. Ringraziamo il sottosegretario di Stato Giacomelli.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,25.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI. – *Al Ministro dello sviluppo economico..* – Premesso che:

il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, all'articolo 2, comma 1, lettera t), definisce il Sistema efficiente di utenza (SEU) come un «sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente»;

il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, all'articolo 2, comma 1, lettera t), definis la deliberazione 578/2013/R/eel del 12 dicembre 2013 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, che regola i servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi semplici di produzione e consumo, all'interno dei quali sono ricompresi anche i Sistemi efficienti di utenza, ha definito, all'articolo 1, comma 1.1, lettera pp), l'«Unità di Consumo (UC)» del cliente finale come «l'insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi ad una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa coincide con la singola unità immobiliare o con l'insieme costituito dalla singola unità immobiliare e dalle sue relative pertinenze. Il predetto insieme può anche coincidere con un insieme di unità immobiliari a condizione che ricorrano entrambe le seguenti condizioni: sono unità immobiliari localizzate su particelle catastali contigue in un unico sito produttivo e nella piena disponibilità della medesima persona giuridica; sono unità immobiliari utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate in via esclusiva alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio. Ogni unità di consumo è connessa alla rete pubblica in un unico punto»;

considerato che, a parere degli interroganti:

il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, all'articolo 2, comma 1, lettera t), definis tale definizione non sembra essere in linea con i principi stabiliti nel decreto legislativo n. 115 del 2008, che parla esclusivamente ed espressamente di «cliente finale». Un'interpretazione soggettiva e restrittiva di unità di consumo potrebbe infatti escludere dai benefici tariffari spettanti ai Sistemi efficienti d'utenza (SEU) e ai Sistemi

esistenti equiparati ai sistemi efficienti d'utenza (SEESEU) molte infrastrutture logistiche o di servizi quali centri commerciali, mercati generali, interporti, aeroporti, ospedali, fiere, strutture pubbliche e private di servizi, porti, eccetera, che spesso costituiscono un unico cliente finale in quanto caratterizzate da un'unica rete elettrica e un'unica bolletta dell'energia, sebbene siano presenti al loro interno più attività commerciali distinte (ad esempio in un ospedale o in un aeroporto possono insistere bar, ristoranti e negozi nella medesima area). Tali attività, pur offrendo diversi prodotti finali e/o servizi, concorrono congiuntamente con la «finalità produttiva» dell'infrastruttura nella quale insistono rappresentando a tutti gli effetti dei servizi ancillari fondamentali per garantirne i livelli di servizio;

il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, all'articolo 2, comma 1, lettera t), definis un'interpretazione restrittiva di «unico prodotto finale e/o servizio» potrebbe comportarne l'ingiustificata e incoerente esclusione dalla definizione di «Unità di Consumo» e conseguentemente dai benefici tariffari previsti per i SEU/SEESEU;

considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:

il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, all'articolo 2, comma 1, lettera t), definis il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, all'articolo 2, comma 1, lettera t), definis sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico nella riunione del 16 ottobre 2014, il gestore dei servizi energetici ha posto in consultazione le «Regole applicative per la presentazione della richiesta e il conseguimento della qualifica SEU e SEESEU per i Sistemi entrati in esercizio entro il 31/12/2014»;

il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, all'articolo 2, comma 1, lettera t), definis al paragrafo 2.6.4. Sistemi SEU e SEESEU-B, le Regole applicative, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1.1, lettera a) e b), del TISSPC (Testo integrato dei sistemi semplici di produzione e consumo) punto ii, gli impianti di produzione di un Sistema SEU o SEESEU-B devono essere alimentati da fonti rinnovabili o essere riconosciuti come cogenerativi ad alto rendimento, specificando che: non è possibile richiedere tali tipologie di qualifica nel caso in cui nel Sistema siano presenti impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili che non siano riconosciuti come cogenerativi ad alto rendimento; è possibile richiedere le suddette tipologie di qualifica nel caso in cui nel Sistema siano presenti altri impianti ibridi (ovvero impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili), ai sensi delle normative vigenti alla rispettiva data di entrata in esercizio dell'impianto, la cui quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile è inferiore al 5% o al 15% nel caso di impianti ibridi solare termodinamici. In questi casi, difatti, l'energia elettrica complessivamente prodotta dall'impianto è considerata come energia elettrica rinnovabile;

il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, all'articolo 2, comma 1, lettera t), definis all'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 28 del 2011 si definiscono le «centrali ibride» come

centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;

il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, all'articolo 2, comma 1, lettera t), definis il decreto ministeriale del 6 luglio 2012 definisce all'articolo 2, lettera f), le centrali ibride o impianti ibridi quegli impianti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 28 del 2011, ossia centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;

ai fini del decreto ministeriale 6 luglio 2012, alla lettera f) dell'articolo 2, tali impianti sono distinti sulla base delle definizioni di cui alle successive lettere g) ed h): g) «impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili» o «impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti»: sono impianti alimentati da rifiuti dei quali la frazione biodegradabile è superiore al 10 per cento in peso, ivi inclusi gli impianti alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata; h) altri impianti ibridi: sono impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile quali ad esempio gas o carbone e da una fonte rinnovabile, quale ad esempio biomassa; rientrano in tale fattispecie anche gli impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile e da rifiuti parzialmente biodegradabili;

considerato infine che:

la promozione di impianti a fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento presso tali infrastrutture, caratterizzate da notevoli consumi elettrici, favorirebbe la tutela dell'ambiente (riducendo le emissioni di gas climalteranti), creerebbe nuove opportunità di investimenti (quindi nuova occupazione) e apporterebbe un beneficio alla rete elettrica (diminuendone i carichi);

la direttiva 2012/27/UE (oltre alle direttive in materia di promozione delle fonti rinnovabili) per conseguire gli obiettivi e la finalità di efficienza energetica esprime particolare favore per l'auto-produzione e l'auto-consumo, invitando gli Stati membri a sostenere/garantire lo sviluppo di sistemi che prevedano la vicinanza dell'impianto produttivo rispetto all'utente finale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga, entro i limiti di propria competenza, i requisiti previsti dalla deliberazione 578/2013/R/eel, con particolare riferimento alla definizione di «Unità di Consumo», coerenti con i principi della normativa primaria nazionale definita dal decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni e della normativa comunitaria definita dalla direttiva 2012/27/UE, cosi come riferito in premessa;

se ritenga, per quanto di competenza, che, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo n. 115 del 2008, i contenuti del paragrafo 2.6.4. delle regole applicative amplino impropriamente la possibilità di richie-

dere la qualifica SEU e quindi di godere dei relativi benefici tariffari ai sistemi in cui siano presenti altri impianti ibridi (ovvero impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti anche non rinnovabili), tenuto conto che potrebbero beneficiarne anche gli inceneritori ed assimilati (NCTT: gassificazione, pirolisi, plasma).

(3-01468)

BERTUZZI, FERRARA Elena, SCALIA, RUTA. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

una delle principali condizioni per garantire la crescita dal punto di vista socio-economico e culturale delle nostre comunità è, senza dubbio, quella di essere inclusi nei rapidi e profondi processi di innovazione e di sviluppo tecnologico che sono da tempo ormai in atto nella società, con particolare rilevanza nel campo delle comunicazioni e delle informazioni;

mai come oggi appare importante ed urgente concedere l'opportunità di effettuare la connessione ad internet mediante l'infrastruttura telematica a «banda larga», e ciò al fine di poter usufruire, in modo conveniente e rapido, ma anche attraverso un prodotto di qualità, di tutti i servizi che si sono sviluppati in rete (dall'*e-governement,* all'*e-business,* all'*e-commerce,* all'*e-learning e all'e-health);*

l'orografia del nostro Paese si presenta particolarmente eterogenea: più della metà del territorio è, infatti, costituito da aree rurali o semi-rurali, che di solito corrispondono a zone montuose o collinari, isolate e meno densamente popolate;

queste zone sono spesso prive delle infrastrutture necessarie alla diffusione della banda larga, in quanto il mercato non ha un interesse economico ad aggiornare l'infrastruttura di rete esistente, poiché i ritorni commerciali non coprirebbero le spese, data la scarsa densità abitativa;

il livello di copertura della banda larga in Italia appare oggi sostanzialmente allineato ai Paesi europei più avanzati per quanto concerne le aree urbane e suburbane, mentre permane un divario significativo nelle aree rurali, con una condizione di rilevante digital divide infrastrutturale;

considerato che:

la realizzazione di una società basata sulla conoscenza e l'innovazione rappresenta una delle principali priorità dell'Unione europea, anche in considerazione del riconoscimento della diffusione delle infrastrutture e servizi di telecomunicazione nelle zone rurali. È necessario, dunque, colmare il divario digitale in queste aree e favorire l'accesso delle imprese e della popolazione agli stessi strumenti e agli stessi costi di cui dispone il resto del territorio comunitario;

la Commissione europea con decisione C(2010) 2956 del 30 aprile 2010 ha approvato il regime di aiuto n. 646/2009 concernente l'attuazione del progetto di intervento pubblico «banda larga nelle aree rurali d'Italia» nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013 e con decisione

C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012 ha varato il Progetto strategico banda ultralarga;

nel 2008 è nato il Piano nazionale banda larga, autorizzato dalla Commissione europea, che si pone l'obiettivo di azzerare il digital divide in Italia, consentendo l'accesso alla banda larga a tutta la popolazione oggi esclusa dalla *network society,* dunque, di raggiungere gli 8,5 milioni di cittadini esclusi dal servizio a banda larga poiché residenti nelle aree a fallimento di mercato;

il Piano, infatti, è mirato all'eliminazione del deficit infrastrutturale presente in oltre 6.000 località del Paese, i cui costi di sviluppo non possono essere sostenuti dal mercato, poiché economicamente non redditizie;

il suddetto Piano nazionale ha già portato internet di base a 4 milioni di cittadini e, a quanto risulta agli interroganti, sono già in corso i primi bandi che permetteranno di portare la connettività ad almeno 2 Mbps (megabit per secondo) anche ai 2,8 milioni di cittadini residenti nelle località italiane ancora escluse dal servizio;

il Piano nazionale si concentra, nel suo primo intervento, nelle aree del Sud del Paese, ma sarà attuato in tutte le Regioni che decideranno di aderirvi anche avvalendosi delle risorse comunitarie della nuova programmazione 2014-2020;

il Piano, inoltre, aiuterà il nostro Paese a rispettare gli obiettivi dell'agenda digitale europea: internet ad almeno 30 Mbps per tutti entro il 2020;

tenuto conto che:

il Piano nazionale banda larga è totalmente finanziato; infatti, la società in house del Ministero dello sviluppo economico Infratel Italia attua l'intero piano;

per la realizzazione del Piano saranno occupate 1.800 persone, principalmente progettisti, tecnici e operai;

saranno, poi, aperti 500 cantieri mobili per la realizzazione di reti in fibra ottica e 3.000 cantieri per l'installazione di apparati elettronici di varia tipologia;

saranno, infine, posati 4.000 chilometri di rete in fibra ottica in 500 aree comunali e sub-comunali, in prevalenza in zone rurali e distretti produttivi,

si chiede di sapere:

quale sia il reale livello di attuazione del progetto, alla luce del Piano nazionale di abbattimento del digital divide promosso dal Ministero dello sviluppo economico;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di riferire circa l'utilizzo delle somme destinate alla diffusione della banda larga nelle aree rurali.

(3-01118)